

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/914 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Gli sviluppi tecnologici facilitano i flussi transfrontalieri di dati necessari per l'espansione della cooperazione internazionale e del commercio internazionale. Nel contempo occorre assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal regolamento (UE) 2016/679 non sia pregiudicato qualora i dati personali siano trasferiti verso paesi terzi, anche in caso di trasferimenti successivi ⁽²⁾. Le disposizioni sui trasferimenti di dati di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 sono intese a garantire la continuità di tale livello elevato di protezione quando i dati personali sono trasferiti verso un paese terzo ⁽³⁾.
- (2) In conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Possono costituire siffatte garanzie le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c).
- (3) Il ruolo delle clausole contrattuali tipo è limitato ad assicurare garanzie adeguate in materia di protezione dei dati per i trasferimenti internazionali di dati. Pertanto, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali verso un paese terzo («esportatore») e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che riceve i dati personali («importatore») sono liberi di includere tali clausole contrattuali tipo in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento sono incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole contrattuali tipo ⁽⁴⁾. L'utilizzo delle clausole contrattuali tipo lascia impregiudicato qualunque obbligo contrattuale dell'esportatore e/o dell'importatore di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità applicabili.
- (4) Oltre ad utilizzare clausole contrattuali tipo per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, l'esportatore deve adempiere alle responsabilità generali che gli incombono in quanto titolare del trattamento o responsabile del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. Tali responsabilità comprendono l'obbligo del titolare del trattamento di fornire agli interessati informazioni in merito alla sua intenzione di trasferire i dati personali verso un paese terzo in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679. Nel caso di trasferimenti in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, tali informazioni devono includere un riferimento alle garanzie adeguate e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o informazioni sul luogo dove sono stati resi disponibili.

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Articolo 44 del regolamento (UE) 2016/679.

⁽³⁾ Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, *Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems* («Schrems II»), ECLI:EU:C:2020:559, punto 93.

⁽⁴⁾ Considerando 109 del regolamento (UE) 2016/679.

